



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2014

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli ultimi mesi del 2013, la Commissione giustizia del Senato ha esaminato i disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957, volti ad introdurre una nuova formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

Con il presente disegno di legge si intende introdurre l'espresso riferimento all'articolo 416-ter tra i reati richiamati all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà. Si potrà in questo modo vietare la concessione dei benefici quali l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione, previste dal capo VI della citata legge anche ai soggetti condannati per il delitto di scambio elettorale politico-

mafioso. Si porrebbe in tal modo rimedio a un'aporia del sistema attribuendo il corretto peso alla fattispecie incriminatrice di cui al nuovo articolo 416-ter, anche nella prospettiva dell'esecuzione delle misure private della libertà personale.

Infine, vi è da aggiungere che l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 è stato sovente richiamato dalle disposizioni che si sono succedute, anche nel corso degli ultimi mesi, per far fronte alla cosiddetta emergenza carceraria. Pertanto, si rende opportuno disporre l'esclusione dei benefici, una volta per tutte, mediante l'integrazione delle fattispecie elencate nel predetto articolo 4-bis, senza dover intervenire con espresse previsioni nei disegni di legge che, di volta in volta, le Camere si trovano a esaminare per incidere sul sovraffollamento degli istituti di pena.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale».

